

STATUTO

"JUVENTUS CLUB CIVITANOVA MARCHE APS"

Art. 1 – Denominazione sociale

È costituita l'Associazione "JUVENTUS CLUB CIVITANOVA MARCHE Associazione di Promozione sociale", in breve "JUVENTUS CLUB CIVITANOVA MARCHE A.P.S." avente la natura di associazione di promozione sociale ai sensi del Codice civile, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni e della normativa in materia (d'ora in avanti detta anche Associazione).

2. L'Associazione farà uso dell'indicazione di "associazione di promozione sociale" o di "A.P.S." negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

3. L'inserimento dell'acronimo "A.P.S." nella denominazione sociale e l'utilizzo dell'indicazione di "associazione di promozione sociale" o di "A.P.S." negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico sono subordinati all'iscrizione dell'Associazione nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.



Art. 2 – Scopi e Attività

1. L'Associazione "JUVENTUS CLUB CIVITANOVA MARCHE A.P.S." non ha scopo di lucro ed è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. L'Associazione persegue le proprie finalità mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, facendo riferimento alle lettere "i" e "k":

Lettera i): Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

MW

Lettera k): Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso

3. In particolare, l'Associazione orienterà la propria attività nella promozione culturale del gioco del calcio con una professione di simpatia nei confronti della squadra e dei colori del JUVENTUS, perseguendo le finalità e gli obiettivi indicati nel presente statuto.

Contemporaneamente organizzerà e gestirà attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, opererà nel settore del turismo sociale inteso come momento d'incontro, di relazione e di scambio di esperienze reciproche e di culture tra persone e città, regioni e nazionalità diverse. Per il raggiungimento degli scopi associativi l'Associazione potrà svolgere inoltre le seguenti

attività:

- Collaborare con la società JUVENTUS;
- Collaborare con Enti ed Istituzioni pubbliche, private, turistiche, sportive e culturali, in Italia o all'estero, al fine di sviluppare e facilitare il turismo itinerante e all'aria aperta nelle sue diverse forme anche per la gestione e realizzazione di nuove strutture finalizzate all'ospitalità di utenti provenienti da altre zone a scopo turistico;
- Stipulare convenzioni e/o accordi di qualsiasi tipo con altre Associazioni o con Terzi al fine di migliorare le opportunità di sviluppo degli associati e dell'Associazione e di apportare progresso sociale nelle dinamiche di sviluppo locale;
- Promuovere iniziative per raccolte di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali, per aiuti umanitari e benefici;



MW

- Promuovere le attività promosse dalla Juventus e partecipare e concorrere a gare e incarichi per l'attuazione di attività connesse alla valorizzazione del territorio, alle tradizioni e alla cultura calcistica locale, realizzando concretamente opportunità;
- Promuovere l'impegno associativo, culturale ed artistico attraverso iniziative specifiche nei campi dell'animazione culturale, del cinema, della musica, del teatro, dello spettacolo in genere, degli audiovisivi, della multimedialità, dell'editoria, delle arti figurative, dello sport, delle tradizioni popolari, del collezionismo e dell'animazione turistica, nonché di qualsivoglia altra forma culturale artistica, e/o spettacolare in genere, atte a migliorare la vita di tutti i cittadini;
- Favorire e curare la realizzazione, anche diretta, di strutture, adeguatamente attrezzate, atte a sostenere la socializzazione dei cittadini attraverso l'organizzazione di attività artistiche, culturali e di spettacolo;
- Promuovere, organizzare e gestire manifestazioni, rassegne, mostre, concorsi, premi, concerti, spettacoli, feste, corsi didattici, seminari di studio, convegni e altre manifestazioni utili alla crescita culturale e artistica dei soci;
- Favorire l'aggregazione e l'associazionismo specifico dei fruitori di cultura, di arti e di spettacolo;
- Sostenere la sensibilizzazione, l'interesse, la formazione e l'informazione in merito alla cultura e alle arti, favorendo in tutti i modi la crescita e l'esigenza culturale dei cittadini, in special modo tra i giovani;
- Curare pubblicazioni cinematografiche, pubblicazioni ed edizioni video, pubblicazioni editoriali, fotografiche;



MW

- Stabilire relazioni con Enti pubblici e privati, associazioni culturali ed artistiche, con il mondo della scuola e con Enti turistici; sviluppare rapporti di collaborazione con altre organizzazioni similari italiane e straniere;
- Partecipare ai raduni ed ai congressi organizzati da Enti terzi che condividono le stesse finalità;

4. L'Associazione può svolgere, ex art. 6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale.

5. L'Associazione non pone limitazioni di qualsiasi natura, né discriminazioni di alcun genere, con riferimento alle condizioni economiche, di sesso, razza, nazionalità, religione, orientamento politico, disabilità o orientamento sessuale, in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

6. L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, solo laddove sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 36, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

7. L'Associazione può esercitare altresì l'attività di raccolta fondi ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Art. 3 – Durata e sede

1. L'Associazione ha durata illimitata.
2. L'Associazione ha sede legale in VIA Curtatone 14 Civitanova Marche (MC)

112

3. Il trasferimento dell'indirizzo della sede legale nel medesimo comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

4. L'Associazione, nell'ambito dei fini previsti dal presente Statuto, potrà istituire sedi operative periferiche o sezioni staccate anche in altre città sul territorio nazionale ed internazionale che acquisiscono lo status di Sezioni.

Art. 4 – Ammissione degli associati

1. Possono essere associati dell'Associazione le persone fisiche o tutti coloro che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore ed integrare il numero entro un anno.

3. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

4. La quota associativa è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

5. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione. I dati saranno conservati in conformità alla legge sulla privacy.

6. In caso di mancato accoglimento della domanda, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda e comunicarla all'interessato.



MW

7. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

8. L'ammissione ad associato ha carattere permanente, fermo restando il diritto di recesso.

9. La domanda di ammissione a socio presentata da minore di anni diciotto dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Colui che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.

10. È ammessa la presenza di soci onorari individuati tra coloro che si siano particolarmente distinti favorendo lo sviluppo dell'Associazione, fermo restando che essi hanno gli stessi diritti e doveri del socio ordinario.

11. Possono essere soci dell'Associazione anche altre APS che si riconoscono negli scopi perseguiti dall'Associazione; secondariamente possono associarsi altri Enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% delle APS associate.

Art. 5 – Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno pari diritti e doveri.

2. In particolare, gli associati hanno il diritto di:

3. eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

4. votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;

5. frequentare i locali dell'Associazione, previo appuntamento;

6. partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;

7. essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;

8. prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;

MW

9. consultare i libri sociali e prendere visione dei bilanci, secondo le regole stabilite dal successivo art. 16;

10. denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

11. usufruire di tutti i servizi speciali e tutte le agevolazioni predisposte dalla Juventus Club direttamente per la partecipazione alle manifestazioni in genere e quelle che vedono impegnata la squadra della JUVENTUS;

12. ricevere in dotazione definitiva o provvisoria materiale pubblicitario e rappresentativo delle manifestazioni e in particolare quello riproducente immagini e colori della JUVENTUS;

13. partecipare ai raduni ed ai congressi.

14. Gli associati hanno l'obbligo di:

15. rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;

16. versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente;

17. evitare qualsiasi atto di illecito comportamento allo stadio e fuori dallo stesso che possa costituire danno per la JUVENTUS.



Art. 6 – Perdita della qualifica di associato

1. La qualità di associato si perde per:

- morte;
- recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- mancato pagamento della quota associativa entro 1 mese dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un

WW

termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione;

- esclusione, espulsione e radiazione.

2. L'associato può essere escluso dall'Associazione per: comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione; persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali; aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. I provvedimenti disciplinari del Consiglio Direttivo arrecanti espulsione o radiazione del socio, sono deliberati con la maggioranza di almeno due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo, sono immediatamente esecutivi e contro di essi è ammesso il ricorso, entro 15 giorni, all'Assemblea dei Soci, la quale, previo contraddittorio, delibera in via definitiva entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso. Il provvedimento di esclusione deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 giorni dalla data della deliberazione.

4. I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 7 – Organi sociali

1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;

MW

- l'Organo di controllo (nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore o su richiesta dell'Assemblea dei soci o del Consiglio Direttivo);

- l'Organo di revisione (nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore o su richiesta dell'Assemblea dei soci o del Consiglio Direttivo).

2. I componenti degli organi sociali svolgono la loro funzione a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

3. Può essere riconosciuto un compenso all'Organo di controllo ed all'organo di revisione – ove nominato ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 8 – L'Assemblea

1. L'Assemblea è l'Organo sovrano dell'Associazione "JUVENTUS CLUB CIVITANOVA MARCHE A.P.S.", ne determina le linee di politica associativa e gli obiettivi strategici e delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto.

2. L'Assemblea è costituita da tutti gli associati, purché siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e siano in regola con il versamento della quota associativa.

3. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di 3 associati.

4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.

5. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio ed è convocata dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e



MLW

contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

6. Tale comunicazione deve essere inoltrata a mezzo lettera, fax, e-mail o altro mezzo idoneo per darne avviso al recapito risultante dal libro degli associati e, nel caso di sede pubblica, mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

7. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

8. Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che rimanga traccia dell'ordine del giorno, dei vari interventi e della deliberazione finale.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante.

9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione, nonché la trasformazione, la fusione o la scissione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 9 – Compiti dell'Assemblea

1. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e, ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, l'Organo di controllo;
- nomina e revoca, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio consuntivo e preventivo finanziario e il bilancio sociale nei modi previsti;

MW

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sui regolamenti attuativi del presente statuto proposti dall'organo amministrativo;
- elegge fra i suoi componenti la Commissione verifica poteri;
- ogni altro argomento posto alla sua attenzione.

Art. 10 – Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto di voto, in proprio o in delega.

2. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti degli associati presenti.

3. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 11 – Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche del presente statuto e sarà valida e delibera con la presenza di almeno tre quarti dei soci.

2. L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti di tutti gli associati aventi diritto di voto, in conformità all'art. 21, c. 4 del D.Lgs. 117/2017



MW

3. Per le modifiche dello statuto è ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica mediante referendum tra i soci aventi diritto al voto, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le modalità di svolgimento del referendum verranno stabilite da apposito regolamento predisposto dall'Organo di Amministrazione.

Art. 12 – Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. È eletto dall'assemblea ed è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 persone fisiche associate e comunque in numero dispari, compreso il Presidente. Dura in carica per 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

2. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea. In particolare:

- amministra l'Associazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio e, ove previsto, il bilancio sociale, e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- delibera in ordine agli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali obbligatori;
- disciplina l'ammissione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- nomina il componente del Collegio Arbitrale di spettanza dell'Associazione;

MW

- propone all'assemblea le modifiche dello Statuto che si rendessero necessarie secondo le normative di legge;
- nomina i soci onorari di cui all'art. 4 del presente statuto;
- stabilisce i limiti massimi e le condizioni per i rimborsi ai volontari delle spese effettivamente sostenute;
- cura gli adempimenti connessi all'iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore).

3. L'Assemblea nomina i componenti del Consiglio Direttivo. Il Presidente è nominato all'interno del Consiglio Direttivo e dura in carica quanto il consiglio stesso. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate.

4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

5. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del Presidente o di almeno un terzo dei consiglieri, e comunque non meno di quattro volte ogni anno. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 giorni prima della data della riunione.

6. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano per via telematica (es. in teleconferenza) a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che rimanga traccia dell'ordine del giorno, dei vari interventi e della deliberazione finale.

Art. 12 bis – Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per: a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria; c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui al presente Statuto; d) perdita della



MW

qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dal presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 giorni dalla cessazione, al fine di procedere a una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Il consiglio decaduto rimane in carica per l'ordinaria amministrazione.

Art. 13 – Il Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio. Presiede l'organo di amministrazione e l'assemblea.

2. Il Presidente:

- ha il potere di stipulare contratti in nome e per conto dell'Associazione e può compiere tutti gli atti di attività ordinaria necessari allo svolgimento dell'attività e quella straordinaria solo in caso di urgenza;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- convoca e presiede l'Assemblea;
- distribuisce tra i Consiglieri gli incarichi di Vicepresidente, di Tesoriere, di addetto alla sede sociale e di addetto stampa;
- nomina un Segretario scegliendolo anche tra i soci;

MM

- firma gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione nei riguardi degli associati e dei terzi;

- cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

3. Il Presidente è nominato all'interno del Consiglio Direttivo e dura in carica quanto il consiglio stesso. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.

4. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art. 14 – L'Organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. Al superamento delle soglie di cui all'art. 30 del CTS, dovrà essere obbligatoriamente previsto l'Organo di Controllo composto da tre persone. Almeno uno dei suoi membri deve essere iscritto al registro dei revisori legali. L'Organo di Controllo ha poteri di vigilanza sul rendiconto annuale e sulla tenuta dei libri contabili e amministrativi del Club.

2. L'organo di controllo rimane in carica quanto il consiglio direttivo ed è rieleggibile.

3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

4. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 15 – Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo: a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione,



MW

e sul suo concreto funzionamento; c) esercitare il controllo contabile; d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali; f) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

2. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

3. Nei casi previsti dall'art. 31, c. 1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

Art. 16 – L'organo di revisione

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. I membri dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.

2. L'organo di revisione rimane in carica per la stessa durata dell'organo amministrativo.

3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

4. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

5. I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 17 – Responsabilità degli organi sociali

Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione. I Consiglieri, i componenti dell'organo di controllo e di revisione

MW

(qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Art. 18 – Collegio arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci ovvero tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile ma motivata, di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. Gli arbitri, che verranno nominati al verificarsi delle condizioni di legge, sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente della Corte d'appello competente per territorio, il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto. Il lodo ha efficacia di accordo raggiunto tra le parti ai sensi dell'art. 808-ter c.p.c.



Art. 19 – Volontario e attività di volontariato

Il volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà, in ragione delle disponibilità personali. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi di tipo forfettario.

11

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 20% (venti per cento) del numero degli associati. L'Associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017 (Terzo settore). I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

Art. 20 – Libri sociali

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

il libro dei soci tenuto a cura dell'organo di amministrazione;

il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dall'organo di amministrazione;

il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;

il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro dieci giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

Art. 21 – Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili e immobili, materiali e immateriali pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo. I beni dell'Associazione sono

MW

beni immobili e beni registrati mobili acquistati con fondi della stessa o entrati a far parte del suo patrimonio in altra forma e ad essa intestati.

2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 22 – Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. I proventi delle attività, utili, avanzi, fondi, riserve e capitale sociale non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.



Art. 23 – Risorse economiche

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari dei soci che potranno essere

richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;

erogazioni liberali dei soci e dei terzi;

eredità, donazioni e legati;

contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche,

enti locali, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e

progetti, istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;

MN

entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

proventi delle cessioni di beni e servizi dei soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste. I fondi sono depositati nella cassa o presso l'istituto di credito stabilito dall'organo di amministrazione.

Art. 24 – Bilancio di esercizio

1. Il bilancio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione. Nel caso di mancato superamento dei limiti l'associazione potrà redigere il rendiconto per cassa.

2. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo (ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità) e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 25 – Bilancio sociale

1. Laddove ricorrano le condizioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o sia ritenuto opportuno dagli organi sociali competenti, l'Associazione è tenuta

MW

ad approvare, depositare e pubblicare il proprio bilancio sociale, redatto secondo le linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il bilancio sociale è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

Art. 26 – Convenzioni

1. Le convenzioni tra l'Associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Art. 27 – Responsabilità ed assicurazione dei volontari

I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017. Un volontario può essere contemporaneamente anche socio. L'Associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.



Art. 28 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

1. In caso di scioglimento dell'Associazione si applicano le vigenti disposizioni in materia contenute nel Codice civile e le disposizioni previste dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione prevista dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017 (previo parere positivo dell'ufficio del Runt),

MW

preferibilmente ad altre associazioni del Terzo settore presenti nel territorio comunale aventi analoghe finalità.

3. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 29 – Disposizioni finali

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti, al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e, in quanto compatibili, alle disposizioni del Codice civile.



cello lnr
Maurizio Deile
L. E.
Mosi Nanni
Zappalà Ippolito
Storoni Alessi
Gionattesi